

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

PROVINCIA DI VITERBO

CONCESSIONE IN COMODATO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

ALL'ASSOCIAZIONE DI

.....

L'anno addi (.....) del mese di in Soriano

nel Cimino (Viterbo) e nella Residenza Comunale

TRA

Arch. Alessandro Aimola, in qualità di rappresentante del Comune di

Soriano nel Cimino, C.F. 80010010561 ai sensi dell'art. 107 comma 3 del

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, qui domiciliato per la carica, giusto Decreto

Sindacale n. del, che nel prosieguo dell'atto verrà

chiamato per brevità anche "Comune" o "Comodante";

Il Sig., nato a, il, in

qualità di presidente pro-tempore dell'associazione

con sede in, n° C.F./P.I.

.....;

che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Comodataria";

I QUALI PREMETTO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n° in data / / è

stato disposto di concedere il comodato d'uso gratuito all'associazione

..... di il seguente

immobile di proprietà comunale:

- immobile sito in Via della Rocca 11, Foglio 44 particella 399 sub.1 graffato

con particella 401 sub 3 per i soli locali siti al piano terra, meglio identificati

nell'allegata planimetria che è parte integrante e sostanziale del presente

comodato (allegato A);

che l'Amministrazione comunale è addivenuta alla concessione del comodato

in forma gratuita in considerazione delle motivazioni addotte dal

"Concessionario" per la destinazione dei locali che vedranno la

..... dell'associazione sopra descritta;

- che con determinazione n. del .../.../..... è stato approvato lo

schema di contratto di concessione in comodato d'uso gratuito del sopra

indicato immobile di proprietà comunale:

- che è intenzione delle parti formalizzare e regolamentare il comodato d'uso:

Previa ratifica e conferma della narrativa che precede

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Soriano nel Cimino, come sopra rappresentato, concede in

comodato d'uso gratuito all'associazione

che, come sopra rappresentata, accetta il seguente:

- immobile sito in Via della Rocca 11, Foglio 44 particella 399 sub.1 graffato

con particella 401 sub 3 per i soli locali siti al piano terra, meglio identificati

nell'allegata planimetria che è parte integrante e sostanziale del presente

comodato (allegato A);

Articolo 2 – Destinazione d'uso

I locali vengono concessi ad uso esclusivo dell'associazione per l'espletamento delle attività previste dal rispettivo statuto, con espresso divieto di ogni diverso uso, ivi compreso la cessione o il subaffitto. In merito si precisa che il concessionario potrà utilizzare i locali solamente per le attività coerenti con le finalità di cui alle lett. a), c), dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali applicabili.

Il cambiamento della destinazione convenuta, anche se parziale, comporta la risoluzione di diritto del contratto, salvo il risarcimento del danno che il Comune ha subito.

Il Comodatario si impegna ad utilizzare i beni in modo adeguato, custodendoli con la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e della normativa vigente.

Articolo 3 – Durata del contratto e consegna degli immobili

La concessione è convenuta per la durata di anni 5 (cinque), con inizio dalla data di stipula del presente contratto e dalla contestuale consegna dell'immobile, fermo restando la facoltà per il comune di richiedere indietro i beni in qualunque momento, motivando la richiesta e concedendo un preavviso non inferiore a quindici giorni;

Le parti si impegnano a sottoscrivere un verbale di consistenza al momento della consegna e/o al momento della sottoscrizione del presente atto.

La perdita, anche temporanea, delle caratteristiche poste alla base dello

statuto dell'associazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto di comodato.

Alla scadenza del contratto il Comodatario restituirà i beni al Comune, liberi da persone e cose e nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo l'ordinario deterioramento dovuto all'uso. Il Comodatario non avrà a pretendere per eventuali nuove opere e/o migliorie sui locali in questione, le quali dovranno essere sempre comunicate ed autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 4 – Canoni ed oneri

Il comodato è a titolo gratuito.

L'Associazione si obbliga a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto con cura e massima diligenza, a non cederlo unilateralmente a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, pena la revoca del contratto, e a restituirlo alla scadenza del periodo, senza ulteriori formalità.

Tutti i costi della gestione delle attività svolte nella struttura da parte dell'associazione sono a totale carico dell'associazione stessa.

Articolo 5 – Manutenzione, utenze e interventi

L'associazione si assume espressamente per intero gli oneri di manutenzione ordinaria nonché le spese attinenti all'esercizio della propria attività istituzionale.

Il Comodatario si impegna a nominare un responsabile incaricato di mantenere il bene nelle condizioni in cui è stato assegnato dal Comune. Tale soggetto, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comodante, sarà responsabile in solido per gli eventuali danni causati.

Eventuali opere di miglioria potranno essere eseguite dal Comodatario solo previo consenso scritto del Comune che comunque ne acquisirà la proprietà gratuitamente senza diritto ad alcun risarcimento o indennizzo a favore del Comodatario.

Le eventuali migliorie dovranno essere sempre comunicate ed autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 6 - Responsabilità

L'associazione acquisisce la qualità di custode dei soli locali identificati, assumendosi la responsabilità civile e penale derivante dalla sua utilizzazione ed esonerano espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti e omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere.

Il Comodatario dichiara di avere esaminato i beni oggetto del presente contratto e di averli trovati corrispondenti all'uso a cui sono destinati.

Il Comodatario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi, dei danni causati da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso ai locali.

Articolo 7 - Imposte e tasse

Le imposte e tasse disciplinate dai regolamenti Comunali e/o da norme o

leggi regionali e/o statali, saranno a carico dell'associazione

.....;

Articolo 8 – Spese e norme applicabili

Le eventuali spese connesse al presente atto (registrazione, bolli ecc.) sono a carico del comodatario.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento al disposto dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.

Articolo 9 – Trattamento dati

Il Comune di Soriano nel Cimino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Soriano nel Cimino.

Articolo 10 – Gestione delle controversie

Qualunque controversia relativa al presente atto sarà di competenza del

Foro di Viterbo.

Soriano nel Cimino, li

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio:

Arch. Aimola Alessandro

Il Comodatario:

.....